

ASPETTI PROCEDURALI APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2024

A cura di Mauro Nicola

ASSEMBLEE SOCI AUDIOVIDEOCONFERENZA

DECRETO MILLEPROROGHE 2025

BILANCI AL 31.12.2024

FINO AL 31.12.2025

ASSEMBLEE APPROVAZIONE

AUDIOVIDEOCONFERENZA

ASSENZA PREVISIONE STATUTARIA

VALIDO ANCHE PER CDA E COLLEGI SINDACALI

NUOVI LIMITI DIMENSIONALI BILANCI

TIPOLOGIE E LIMITI

	ABBREVIATO	MICRO IMPRESE	ESONERO CONSOLIDATO
ATTIVO	€ 5.500.000	€ 220.000	€ 25.000.000
RICAVI	€ 11.000.000	€ 440.000	€ 50.000.000
DIPENDENTI	50	5	250
DATO MEDIO ANNUO	LE SOCIETÀ, CHE NON ABBIANO EMESSO TITOLI NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI, POSSONO REDIGERE IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA QUANDO, NEL PRIMO ESERCIZIO O, SUCCESSIVAMENTE, PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI, NON ABBIANO SUPERATO DUE DEI SUDETTI LIMITI.		VERIFICA AGGREGATA MAGGIORAZIONE 20%

NUOVI LIMITI DIMENSIONALI BILANCI

DECORRENZA DEI NUOVI PARAMETRI

NON CONTIENE UNA SPECIFICA NORMA DI DECORRENZA
D.LGS. 125/2024

**DECORRENZA ESERCIZIO FINANZIARIO CON INIZIO DALL'1.1.2024
O IN DATA SUCCESSIVA**

SOCIETÀ NEOCOSTITUITE NESSUN RAGGUAGLIO AD ANNO DEI VALORI

NUOVI LIMITI DIMENSIONALI BILANCI

APPLICAZIONE RETROATTIVA
NUOVI PARAMETRI

DA ESERCIZIO 2024

DECORRENZA
SEMPLIFICAZIONI

POSSIBILITÀ REDAZIONE BILANCIO ABBREVIATO
O MICRO A PARTIRE DAL SECONDO ESERCIZIO
CONSECUTIVO IN CUI LE CONDIZIONI RICHIESTE
SONO RISPETTATE
(CIRCOLARE ASSONIMEN. 7/2024)

REVERSE DECORRENZA
SEMPLIFICAZIONI

POSSIBILITÀ REDAZIONE BILANCIO ABBREVIATO O
MICRO A PARTIRE DALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A
QUELLO NEL QUALE NON VENGONO SUPERATI PER LA
SECONDA VOLTA I LIMITI* (DOCUMENTO CNDCEC
NOVEMBRE 2012 E DOCUMENTO FNC 15.1.2016 E
DOCUMENTO FNC 30.9.2016).

NUOVI LIMITI DIMENSIONALI BILANCI

DECORRENZA SEMPLIFICAZIONI

STANDO ALL'INTERPRETAZIONE CNDCEC UNA SOCIETÀ POTREBBE REDIGERE IL BILANCIO ABBREVIATO, OVVERO APPLICARE LE SEMPLIFICAZIONI PER LE MICROIMPRESE, QUALORA LA STESSA NON AVESSE SUPERATO **ALMENO 2 DELLE SOGLIE DIMENSIONALI PREVISTE NEGLI ESERCIZI 2022 E 2023.**

A PARTIRE DAL BILANCIO 2024

TERMINI E MODALITÀ DI APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2024

CALENDARIO ADEMPIMENTI

31.03.2025	ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA FISSATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, GLI AMMINISTRATORI REDIGONO IL PROGETTO DI BILANCIO E L'EVENTUALE RELAZIONE SULLA GESTIONE
31.03.2025	ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA FISSATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, GLI AMMINISTRATORI TRASMETTONO IL PROGETTO DI BILANCIO E L'EVENTUALE RELAZIONE SULLA GESTIONE ALL'ORGANO DI CONTROLLO - COLLEGIO SINDACALE, SINDACO UNICO, REVISORE
14.04.2025	ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA FISSATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, GLI AMMINISTRATORI DEPOSITANO PRESSO LA SEDE SOCIALE IL PROGETTO DI BILANCIO E LE RELAZIONI CHE LO ACCOMPAGNANO
21.04.2025	PER LE SPA NON QUOTATE E PER LE SRL, SE L'ATTO COSTITUTIVO NON PREVEDE NULLA, ALMENO 8 GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA FISSATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, LA CONVOCAZIONE AVVIENE MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA, DA SPEDIRE AI SOCI PRESSO IL DOMICILIO CHE RISULTA AL REGISTRO IMPRESE, CON INDICAZIONE DEL GIORNO, DELL'ORA, DEL LUOGO E DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE
30.04.2025	ASSEMBLEA SOCI IL 120ESIMO GIORNO
30.05.2025	ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO, GLI AMMINISTRATORI PROVVEDONO AL DEPOSITO DEL BILANCIO E DEGLI ALTRI DOCUMENTI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

TERMINI E MODALITÀ DI APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2024

MAGGIOR TERMINE DI 180 GIORNI

LE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DEL MAGGIOR TERMINE

PRESENZA DI APPOSITA PREVISIONE STATUTARIA

+

PRESENZA CIRCOSTANZE CHE GIUSTIFICANO LA DILAZIONE

OPPURE

REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO

TERMINI E MODALITÀ DI APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2024

- 1 LA RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO AMMINISTRATIVO CON MOLTEPLICITÀ DI SEDI E CONTABILITÀ SEPARATE
- 2 HOLDING NON TENUTE AL CONSOLIDAMENTO CHE POSSIEDONO NUMEROSE PARTECIPAZIONI E NECESSITANO DEI DATI DELLE CONTROLLATE PER APPLICARE IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
- 3 ESISTENZA DI PATRIMONI SEPARATI
- 4 SOCIETÀ CON DIVERSE SEDI IN ITALIA/ESTERO, AUTONOME DAL PUNTO DI VISTA AMMINISTRATIVO E GESTIONALE E CON LA NECESSITÀ DI FAR PERVENIRE I DATI ALLA SOCIETÀ CHE REDIGE IL BILANCIO
- 5 SOCIETÀ PRODUTTRICI DI BENI CONFERITI A CONSORZI CHE ATTENDONO L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DEL CONSORZIO PER ATTRIBUZIONE QUOTA REDDITUALE DI PERTINENZA
- 6 CAUSE DI FORZA MAGGIORE, PER ESEMPIO FURTI, INCENDI, ALLUVIONI, TERREMOTI;

TERMINI E MODALITÀ DI APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2024

- 1 LE DIMISSIONI, DECESSO O GRAVE MALATTIA DELL'A.U. NEI GIORNI IN CUI DOVEVA ESSERE REDATTO IL PROGETTO DI BILANCIO;
- 2 DIMISSIONI, LICENZIAMENTO, GRAVIDANZE O MALATTIE PROLUNGATE DEI "RESPONSABILI AMMINISTRATIVI"
- 3 VARIAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO (SOLITAMENTE EFFETTUATA A PARTIRE DALL'INIZIO DELL'ANNO)
- 4 ESIGENZE ANCHE DI TIPO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO LEGATE ALLA PARTICOLARE STRUTTURA COMMERCIALE, PROMOZIONALE E DELLE RETI DI VENDITA
- 5 LA PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ AD OPERAZIONI STRAORDINARIE O DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE
- 6 IMPRESE EDILI -> NECESSITÀ DI DISPORRE DELL'APPROVAZIONE DEI SAL DA PARTE DEL COMMITTENTE;

TERMINI E MODALITÀ DI APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2024

MASSIMA H.B.3
CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE

IPOTESI CAUSE PER FRUIZIONE MAGGIOR TERMINE 180 GIORNI

La previsione statutaria del maggior termine per la convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma, c.c. può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno però sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà.

Gli amministratori devono infatti dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c.

Studio Nicola Valenzani

TERMINI E MODALITÀ DI APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2024

MASSIMA N. 15
COMMISSIONE SOCIETÀ CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

IPOTESI CAUSE PER FRUIZIONE MAGGIOR TERMINE 180 GIORNI

MASSIMA

La clausola statutaria che consente la convocazione dell'assemblea per l'approvazione (per la s.r.l.: la presentazione) del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, previsto dall'art. 2364 e, per rinvio, dall'art. 2478-bis non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso.

MOTIVAZIONE

La maggior analiticità nella previsione dei casi che consentono l'approvazione del bilancio nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, contenuta nell'art. 2364 (applicabile alle srl per il rinvio contenuto nell'art. 2478-bis) non modifica il principio per cui l'accertamento del ricorrere o meno di tali casi è competenza degli amministratori, principio confermato dalla previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2364, per cui sono gli amministratori a segnalare, nella relazione prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione.

Il principio è altresì confermato dalla considerazione che i casi nei quali è ammissibile il rinvio non sono determinabili a priori e in via definitiva in statuto, essendo eventi che possono verificarsi o meno nei diversi esercizi: ciò vale ovviamente per l'obbligo di redazione del bilancio consolidato ma anche per le particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto sociale, locuzione che ricomprende non solo situazioni ripetitive e fisiologiche ma anche fattispecie straordinarie.

Sarà ovviamente opportuno che lo statuto, nel legittimare lo slittamento della convocazione dell'assemblea oltre i centoventi giorni ordinari, precisi che tale dilazione è possibile solo in presenza delle condizioni previste dalla legge.

Studio Nicola Valenzani

TERMINI E MODALITÀ DI APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2024

UTILIZZO SECONDA CONVOCAZIONE

POSSIBILE SOLO IN PRESENZA DI PRECISA
CLAUSOLA STATUTARIA CHE LA AMMETTA

NEL CASO SI VOGLIA ADOTTARE LA SECONDA CONVOCAZIONE CON ADEGUATE MOTIVAZIONI PER
UNA ASSEMBLEA IN PRIMA ANDATA DESERTA, NON CAMBIA L'ITER DI APPROVAZIONE PER
L'ORGANO AMMINISTRATIVO CHE RIMANE QUELLO IMPRONTATO AL RISPETTO DELLA PRIMA
CONVOCAZIONE

SLITTA INVECE, IN CONFORMITÀ AD EVENTUALI CLAUSOLA STATUTARIE,
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DA PARTE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI

Studio Nicola Valenzani

TERMINI E MODALITÀ DI APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2024

UTILIZZO SECONDA CONVOCAZIONE

SCADENZE DI NATURA FISCALE

ART. 17 DPR 435 DEL 2001

Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Studio Nicola Valenzani


TERMINI E MODALITÀ DI APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2024

APPROVAZIONI ALTERNATIVE



CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

SOPPRESSIONE RIPARTIZIONE 5 QUOTE ANNUALI



IRES PREMIALE

ACCANTONAMENTO UTILE A RISERVA ESERCIZIO 2024

Almeno l'80% dell'utile netto risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonato in una apposita riserva e non distribuito ai soci

NUMERO ULA ESERCIZIO 2025

Il numero di unità lavorative per anno non deve essere inferiore al numero medio del triennio 2022-2024

ASSENZA CIG ESERCIZI 2024 e 2025

No CIG salvo per eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali

INVESTIMENTI MINIMI

PERIODO 1° GENNAIO 2025-31 OTTOBRE 2026

Effettuazione investimenti con caratteristiche 4.0 e/o 5.0 di importo non inferiore al maggiore tra:

- (a) 30% della quota (80%) di utile 2024 accantonato a riserva
- (b) 24% utile netto bilancio esercizio al 31 dicembre 2023.

Importo minimo 20.000 euro

NUOVE ASSUNZIONI T. I. ESERCIZIO 2025

- Effettuazione nuove assunzioni generatrici incremento occupazionale almeno 1% vs numero medio 2024 (criteri super-deduzione 120%)
- Numero minimo 1 nuovo dipendente indeterminato

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

ESPOSIZIONE NOTA INTEGRATIVA

BILANCI ORDINARI

RAPPORTO ONERE FISCALE CORRENTE vs TEORICO

OIC 25

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

ESPOSIZIONE NOTA INTEGRATIVA



BILANCI ABBREVIATI E MICRO

OIC 25 → NESSUN OBBLIGO

ANNOTAZIONE CONSIGLIATA

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE



- CONTROLLO LEGITTIMITÀ E PROCEDURALE → NO MERITO
- VERIFICA ADESIONE → NO MANIFESTAMENTE IMPRUDENTE O AZZARDATA



SEGNALAZIONE RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO

CRITICITÀ NELLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Studio Nicola Valenzani

IRREPERIBILITÀ DE SOCI

IPOTESI 1

L'IRREPERIBILITÀ GENERA L'IMPOSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO ASSEMBLEARE
(ART. 2484, P.3, C.C.)

- L'AMMINISTRATORE ISCRIVE SENZA INDUGIO AL REGISTRO IMPRESE LA CAUSA DI SCIoglimento EX ART. 2485 C.C. E CONVOCA ASSEMBLEA SOCI PER NOMINA LIQUIDATORE.
- IN CASO SI IMPOSSIBILITÀ DI CONVOCARE ASSEMBLEA PER LIQUIDAZIONE RICORRE AL TRIBUNALE EX ART. 2487, C. 2, C.C.




IPOTESI 2

ORIENTAMENTO NOTAI TRIVENETO I.H.20
LEGITTIMO INSERIRE NELLO STATUTO CAUSA DI ESCLUSIONE PER SOCIO IRREPERIBILE

Studio Nicola Valenzani

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

MODIFICHE SUL PROGETTO DI BILANCIO A CURA DEGLI AMMINISTRATORI



FATTI SUCCESSIVI CHE DEVONO ESSERE RECEPITI
CONDIZIONI GIÀ ESISTENTI DI CUI SI È VENUTI A
CONOSCENZA DOPO PROGETTO DI BILANCIO (ES.
CAUSA LEGALE ARRIVATA A SENTENZA)
⇒ **VALORI DI BILANCIO VANNO RETTIFICATI**

FATTI SUCCESSIVI NON DEVONO ESSERE RECEPITI
CONDIZIONI NON ESISTENTI NELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE MA IL FATTO È DI ENTITÀ RILEVANTE
(ES. DANNI CAUSATI DA EVENTI ATMOSFERICI)
⇒ **INDICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA**

MODIFICABILITÀ DA PARTE DELL'ASSEMBLEA



- Non esiste una norma che in modo chiaro legiferi sul punto eccezion fatta per le società quotate**
- Le posizioni in dottrina non sono univoche**

MODIFICABILITÀ DEL PROGETTO DI BILANCIO

I ORIENTAMENTO

Secondo un primo orientamento (F. Galgano) **non è possibile la modifica assembleare**, poiché ciò equivarrebbe a sottrarre al CdA il compito esclusivo di redigere il bilancio

II ORIENTAMENTO

Secondo altra dottrina (Quatraro) **l'assemblea ha il potere di modificare il progetto di bilancio**, non tanto nel senso di approvare un progetto diverso da quello presentato, bensì di dare mandato agli amministratori di predisporre un **nuovo progetto di bilancio** che andrà ulteriormente approvato

GIURISPRUDENZA

1) Tribunale Milano 21.07.1997
possibili modifiche non sostanziali
2) Tribunale Palermo 10.04.2000
non sono possibili modifiche al progetto di bilancio

Studio Nicola Valenzani

MODIFICABILITÀ DEL PROGETTO DI BILANCIO

VIZI PROCEDIMENTALI

Art. 2377 C.C. (art. 2479 ter C.C. per Srl)
Annullabilità per vizi di procedura che non ledono gli interessi dei terzi (es. vizi nella convocazione)
quorum 5% per Spa (no quorum per Srl)
entro 90 gg da delibera

VIZI SOSTANZIALI

Art. 2379 C.C. (art. 2479 ter C.C. per Srl)
Nullità per contenuto illecito o mancanza di convocazione impugnativa esercitabile da chiunque ne abbia interesse entro tre anni, salvo art. 2434 bis C.C..

SPECIFICITÀ

Art. 2434 bis C.C.
Le azioni di annullamento o nullità non possono essere eseguite dopo che è stato approvato il bilancio successivo a quello in contestazione


Studio Nicola Valenzani

LE PARTI CORRELATE

Studio Nicola Valenzani

LE PARTI CORRELATE

DEFINIZIONE DI PARTE CORRELATA (IAS 24)



Studio Nicola Valenzani

LE PARTI CORRELATE

DEFINIZIONE DI OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA

ART. 2427, P. 22, C.C.
LA NOTA INTEGRATIVA DEVE DARE INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, QUALORA SIA RILEVANTE **E SIANO STATE CONCLUSE NON A CONDIZIONI NORMALI DI MERCATO**

IN MERITO ALLE NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO, NON VANNO CONSIDERATE ESCLUSIVAMENTE LE PATTUZIONI RIFERITE AL PREZZO, MA ANCHE LE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA DECISIONE DI EFFETTUARE L'OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA E NON CON TERZI

IN MERITO ALLA RILEVANZA PUÒ FARSÌ RIFERIMENTO ALL'OIC 11 CHE DEFINISCE RILEVANTI LE INFORMAZIONI CHE HANNO EFFETTO SIGNIFICATIVO SUI DATI DI BILANCIO O SUL PROCESSO DECISIONALE DEI DESTINATARI

APPENDICE OIC 12
L'OBBLIGO DI INFORMATIVA RELATIVO ALLE OPERAZIONI TRA PARTI CORRELATE INTERCORSE NELL'ESERCIZIO DEVE SEMPRE ESSERE RISPETTATO **ANCHE SE I RAPPORTI CON LE STESSE NON SONO PIÙ IN ESSERE ALLA DATA DEL BILANCIO**

Studio Nicola Valenzani

ESEMPI DI OPERAZIONI DA INDICARE (OIC 12)



- **acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);**
- acquisti o vendite di immobili ed altre attività (esempio impianti, macchinari, marchi, brevetti);
- **prestazione od ottenimento di servizi;**
- leasing;
- trasferimenti per ricerca e sviluppo;
- trasferimenti a titolo di licenza;
- **trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro od in natura);**
- clausole di garanzia o pegno;
- estinzione di passività per conto dell'entità ovvero da parte dell'entità per conto di un'altra parte;
- **retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.**

Studio Nicola Valenzani

NON SONO PARTI CORRELATE (IAS 24)



- a) due entità per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche oppure perché un dirigente con responsabilità strategiche, nonostante quanto esposto nella definizione di «parte correlata», se tale amministratore non è in grado di influenzare il processo decisionale in modo significativo;
- b) due entità partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una joint venture;
- c) finanziatori;
- d) sindacati;
- e) imprese di pubblici servizi;
- f) agenzie e dipartimenti pubblici, solo in ragione dei normali rapporti di affari con l'entità (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell'entità o partecipare al suo processo decisionale);
- g) un singolo cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente generale con il quale l'entità effettua un rilevante volume di affari, semplicemente in ragione della dipendenza economica che ne deriva.


Studio Nicola Valenzani



VALUTAZIONI E STIME DI BILANCIO

 Euroconference
Centro Studi Tributarî

PRINCIPI CONTABILI, CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE



LE STIME CONTABILI



ESEMPI DI STIME CONTABILI

TIPOLOGIE DI STIME CONTABILI

ELEMENTI GIÀ PRESENTI IN BILANCIO
MA NON DETERMINABILI CON CERTEZZA

EVOLUZIONE FUTURA DI EVENTI IN
GRADO DI INFLUENZARE IL
BILANCIO

ALLOCAZIONE COSTI INDIRETTI PER IMPIANTO
AUTOPRODOTTO
INCIDENZA DI SPESE NEL COSTO DI
ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE

- VITA UTILE/VALORE RESIDUO
IMMOBILIZZAZIONE
- VALORE REALIZZO DI UN CREDITO
- ACCANTONAMENTO A F.DO RISCHI

FORMAZIONE DELLE STIME: CRITERI GENERALI

LE FASI DEL PROCESSO DI STIMA

RACCOLTA INFORMAZIONI PERTINENTI

VALUTAZIONE CRITICA DELL'IMPATTO SUL VALORE

MOTIVATO GIUDIZIO SULL'ESITO FINALE DELLA STIMA

BILANCIO 2024
Novità e criticità

Studio Nicola Valenzani

ESG - L'INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

Studio Nicola Valenzani

ESG - L'INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

BILANCIO DI ESERCIZIO

La comunicazione economico-finanziaria non si è dimostrata sufficiente ad esaurire le necessità informative degli utilizzatori dei bilanci

Art. 2428 c.c. → Relazione sulla gestione

INFORMATIVA NON FINANZIARIA

«e se del caso indicatori non finanziari [...] comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale»

E → Environmental
S → Social
G → Governance

Studio Nicola Valenzani

ESG - L'INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

Green Deal Europeo

- Il Green Deal è la nuova strategia di crescita dell'Unione.
- Tale strategia mira a trasformare l'Unione in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che entro il 2050 non avrà emissioni nette di gas a effetto serra.
- Neutralità climatica entro il 2050.

Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile

- Misure volte a realizzare i seguenti obiettivi :
- riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva;
 - gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali;
 - promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie.

NON FINANCIAL REPORTING DIRECTIVE

CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE

TASSONOMIA UE

Studio Nicola Valenzani

2025 PER L'ESERCIZIO 2024
Imprese che già producono la Dichiarazione Non Finanziaria ai sensi della Direttiva n. 95/2014 (in Italia, D. Lgs. n. 254/2016)

2026 PER L'ESERCIZIO 2025
Imprese che ricadono nel nuovo ambito di applicazione e che non producevano già la DNF

2027 PER L'ESERCIZIO 2026
PMI quotate (con opzione di non applicare la nuova normativa per due anni)

2029 PER L'ESERCIZIO 2028
Società figlie e succursali di società madri extra-europee con fatturato per singolo esercizio nell'unione europea, superiore a 150 milioni di euro a livello di gruppo (a livello di gruppo o individuale se non applicabile)

SUPPLY CHAIN – BANCHE
Senza data

Studio Nicola Valenzani

ESG - L'INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

OMNIBUS PACKAGE


European Commission - Questions and answers

Q&A 'Omnibus' package
Brussels, 26 February 2025
Sustainability Omnibus Overview

26 FEBBRAIO 2025

Studio Nicola Valenzani

ESG - L'INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ



DIRETTIVA UE 2022/2464 (CSRD) RECEPITA DLGS. 125/2024